

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Villanova del Ghebbo e disciplina gli aspetti essenziali per lo svolgimento della vita amministrativa e democratica dell'ente. In particolare specifica le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le forme di governo, di garanzia e di partecipazione delle minoranze, la definizione dei rapporti politico-amm.vi tra il Consiglio Comunale e gli organi di governo, l'ordinamento degli Uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2 (Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Villanova del Ghebbo svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona e la famiglia, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2. Tutela i diritti inviolabili dell'uomo e i valori che concorrono al progresso materiale e spirituale della Comunità.

3. Salvaguarda le tradizioni storiche e culturali, nonché le risorse naturali ed ambientali presenti nel territorio.

4. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

5. Il Comune di Villanova del Ghebbo si propone di valorizzare tutte le attività produttive, favorendo interrelazioni nell'ambito della Comunità Europea ed Internazionale.

Art. 3 (Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili (e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini).

2. Il Comune a tale scopo può promuovere forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4 (Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma del Comune, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 20

gennaio 1998, è così rappresentato: “ di azzurro, alla porta maestra, d'oro, murata di nero, con grande apertura ad arco, centrale, aperta nel campo, la cortina munita di due finestrelle di nero, e merlata di sei alla ghibellina, tre merli a destra, tre a sinistra, essa porta cimata centralmente dall'angelo in profilo, con il viso e le mani di carnagione, capelluto di nero, vestito con la tunica di rosso, munito di ali d'argento, tenente con la mano destra la spada di argento, con la punta all'ingiù, sostenuta dal fastigio, posta in banda alzata, con la mano sinistra lo scudo di verde, sostenuto dal fastigio, caricato dal levriero ritto di argento, essa porta cimata lateralmente da due torri d'oro, murate di nero, finestrate dello stesso, ciascuna merlata di tre alla ghibellina, e fondata sulla campagna di verde, caricata dalla scala di cinque pioli, di argento, posta in banda abbassata. Ornamenti esteriori da Comune.”

2 . Il gonfalone , concesso con il medesimo decreto presidenziale di cui al comma precedente, è così rappresentato: “ drappo partito di rosso e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.”

Art. 5 (Albo Pretorio)

I. Nel palazzo civico deve esservi apposto spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge Statuto, Regolamenti, secondo modalità previste dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 6 (Tutela dei dati personali)

I. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della L.31.12.1996 n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 7 (Sede Comunale)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo di Villanova del Ghebbo.
2. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 8 (Frazioni comunali)

- 1 . Il territorio comunale si estende per Km² 11,77 e confina con i Comuni di Lendinara, Lusina, Fratta Polesine, Costa di Rovigo e Rovigo.**
2. Le frazioni esistenti nel Comune di Villanova del Ghebbo sono le seguenti: BORNIO.
2. Agli abitanti della frazione sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.
3. La modificazione della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale

previa consultazione popolare.

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 9 (Il Consiglio Comunale: poteri)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 10 (Le competenze del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.
 - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente: _
 - 1-Statuto;
 - 2-istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;
 - 3-convalida dei Consiglieri eletti;
 - 4-costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
 - 5-costituzione delle Commissioni consiliari consultive
 - b) Esplorazione dell'autonomia giuridica: _
 - 1-Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo
 - 2-disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - 3-istituzione e ordinamento dei tributi
 - 4-elezione del Difensore Civico
 - c) Indirizzo dell'attività: _
 - 1-indirizzi generali di governo
 - 2-relazioni previsionali e programmatiche
 - 3-programmi e progetti preliminari
 - 4-bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
 - 5-piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi
 - 6-pareri sulle dette materie
 - 7-gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente: _

- 1-criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- 2-assunzione diretta dei pubblici servizi
- 3-concessione dei pubblici servizi
- 4-costituzione di istituzioni
- 5-costituzione di aziende speciali e loro statuti
- 6-indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- 7-costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
- 8-Regolamenti di organizzazione ad esclusione del Regolamento relativo alla disciplina delle assunzioni, pianta organica
- 9-affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'Ente: _

- 1-le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
- 2-costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
- 3-definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria: _

1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari

2-la partecipazione a società di capitali

3-la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4-l'emissione dei prestiti obbligazionari

5-le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione: _

1-elezione del Revisore del Conto

2-approvazione del rendiconto della gestione.

SEZIONE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11

(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata la relativa deliberazione.

2. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:

a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;

b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni, i documenti necessari e le relative copie per espletare il loro mandato.

3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi.

4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

5. L'articolazione dell'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabiliti dalla legge.

Art. 12

(Doveri dei consiglieri comunali- Decadenza)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali

siano membri.

3 . I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco , a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con documento scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.08.90 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amm.vo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze fornendo al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta , che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Sindaco è tenuto ad inserire all'o.d.g. del Consiglio Comunale la dichiarazione di decadenza del consigliere ai sensi del presente articolo. Il Consiglio esamina ed infine delibera , tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative eventualmente presentate al Sindaco o illustrate davanti allo stesso Consiglio da parte del consigliere interessato. Se non si ritengono accettabili le giustificazioni date , il Consiglio delibera al riguardo dichiarando il consigliere decaduto e provvedendo alla sua surrogazione. La decadenza deve essere deliberata col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4.Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di Villanova del Ghebbo.

Art. 13 (Gruppi consiliari)

1.I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo, dandone comunicazione al Segretario. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2.Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

3.Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento, che può altresì prevedere la conferenza dei capigruppo.

Art. 14 (Dimissioni dei consiglieri) (Surroga e supplenza)

1 . Nel consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2.Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 10 lettera b) n.2 della Legge 8 giugno 1990, n.142.

3.Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

SEZIONE III - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 (Lavori del Consiglio)

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco neo-eletto.
3. L'ordine del giorno dovrà prioritariamente contenere i seguenti punti:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - c) discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Il Consiglio Comunale, deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.
6. Il Consiglio deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
7. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri, alle quali deve comunque essere data risposta entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Sindaco o Assessore.
8. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.
- g. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco ovvero da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario comunale.
- 11. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amm.vo.**
- 12. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere, mediante presentazione di appositi emendamenti, ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.**
- 13. Al termine del mandato politico-amm.vo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.**

Art. 16

(Convocazione del Consiglio Comunale e sessioni)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
 2. Ai fini della convocazione sono considerate Ordinarie le sessioni che si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del D. Lgs. N.77/95;
 - per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e programmatica;
 - per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato.**Straordinarie le sessioni che potranno aver luogo in qualsiasi periodo dell'anno. Le sedute straordinarie urgenti sono quelle convocate con la procedura d'urgenza dal Sindaco..**
 3. Il Consiglio Comunale può essere aperto, nei modi e termini stabiliti dal regolamento ai contributi di organizzazioni e/o associazioni che abbiano significativa rappresentatività.
 4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, a cui compete altresì la fissazione del giorno della seduta, salvo il caso in cui alla lett. b) del successivo comma 5° del presente articolo.
 5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
 6. Nel caso previsto dal precedente comma 5° lett. b), la seduta deve essere tenuta entro e non oltre venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
- Trascorso predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il consiglio è convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.

7. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 17
(Ordine del giorno delle sedute e avviso di convocazione)

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
2. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e consegnato dal messo comunale al domicilio di ciascun Consigliere, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
3. L'avviso può essere, altresì, notificato mediante telegramma o raccomandata o altri mezzi equipollenti previsti dal regolamento.

Art. 18
(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 19
(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 20
(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale in 1^a convocazione sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di 2^a convocazione, da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno 4 consiglieri.

Art. 21
(Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 22
(Astenuiti e schede bianche e nulle Astensione obbligatoria)

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda

alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

6. I membri degli organi collegiali, compreso il Segretario Comunale e gli assessori esterni, devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e dei loro parenti o affini fino al 4° grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo di dibattito e della votazione. In questo caso l'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 23

(Presidenza del Consiglio – Vice Sindaco e Consigliere anziano)

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è affidata al Vice Sindaco e, in assenza di quest'ultimo, dagli altri assessori non esterni secondo l'ordine di presentazione della nomina e infine, in assenza anche di questi, dal Consigliere anziano.

2. Per consigliere anziano si intende il consigliere individuato secondo il criterio progressivo della cifra elettorale maggiore.

SEZIONE IV DELLE COMMISSIONI

Art. 24

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni sia Consiliari che extra consiliari permanenti per materie determinate con compiti istruttori o consultivi. Sono composte con criterio proporzionale assicurando comunque al loro interno la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. I componenti della Commissione hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 25

(Commissione per lo Statuto e i Regolamenti)

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 26

(Commissioni speciali e temporanee)

1. Il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, costituire Commissioni speciali e temporanee consiliari ed extra consiliari per esperire indagini conoscitive, inchieste e/o per affari particolari.

2. Per la costituzione delle Commissioni speciali e temporanee trovano applicazione in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti dell'oggetto, le procedure d'indagine e di studio nonché il termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

4. La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

5. Le Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da un consigliere di opposizione designato dalla minoranza.

Art. 27

(Disposizioni generali per le Commissioni)

I. Gli organi e gli uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti e documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 28

(Rappresentanza delle minoranze)

I. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla Legge viene effettuata con voto limitato.

Art. 29

(Potestà regolamentare)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi delle disposizioni di legge e dello Statuto.

2. I Regolamenti di competenza consiliare o le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. I Regolamenti, dopo l'adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Dopo l'esecutività o l'approvazione, ove necessaria, sono ripubblicati per 15 giorni all'albo ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

4. Tra i Regolamenti di competenza consiliare oltre al Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio ci sono quelli per l'attuazione dello Statuto e quelli per l'attuazione delle disposizioni di legge con particolare riguardo alle leggi n.142/90 e n.241/90

CAPO II - LA GIUNTA

SEZIONE I

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 30

(Composizione della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, non inferiore a due e non superiore a quattro, tra i quali è scelto il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Di dette nomine deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta

successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori, anche al di fuori del Consiglio, fra i cittadini non candidati alle ultime elezioni ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. In tal caso gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

3. Il Sindaco può, in qualsiasi momento, revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Chi ha ricoperto, in due mandati consecutivi, la carica di Assessore, non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

Art. 31

(Cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di 3° grado, adottanti e adottati.

Art. 32

(Cessazione dalla carica di assessore)

1. Le dimissioni da Assessore sono indirizzate al Sindaco; vengono protocollate e sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto. Diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione che deve avvenire entro la prima convocazione utile del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

4. La Giunta delibera legittimamente anche se non è ancora intervenuta la sostituzione, purché sia assicurato il quorum strutturale.

Art. 33

(Mozione di sfiducia)

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata.

5. La mozione è depositata presso l'Ufficio del Segretario, e viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

7. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

SEZIONE II - Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 34

(organizzazione della Giunta Comunale)

1. L'attività della Giunta Comunale si esplica attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Sindaco con proprio atto, può delegare le proprie competenze agli Assessori.

Al fine di garantire la coerenza delle decisioni, il meccanismo di delega privilegia il principio del trasferimento di

funzioni per competenze complete ed omogenee, quale ad esempio le funzioni di bilancio, si adegua al modello organizzativo di cui l'ente è dotato.

In caso di delega per funzioni, le risorse umane - dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi - rispondono, per quella funzione, all'assessore delegato, che diventa "assessore di riferimento".

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionamento, lo ritenga opportuno.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta Comunale. Il Sindaco, oltre a conferire ad uno degli Assessori denominato Vice-Sindaco, la delega generale, può delegare singoli Assessori a compiere atti di sua competenza, nei casi consentiti dalla legge.

Le deleghe possono essere modificate o ritirate dal Sindaco con atto motivato.

Art. 35 (Attribuzioni della Giunta Comunale)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge, o lo Statuto, non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti.

3. La Giunta svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio, ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

4. Spetta in particolare alla Giunta:

- L'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.
- L'adozione degli atti di indirizzo amministrativo coerenti con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- L'approvazione della bozza di bilancio.
- La relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto Consuntivo.
- Le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro i termini di legge.
- L'approvazione del P.E.G. o dei singoli atti di indirizzo che assegnano obiettivi, fondi e mezzi strumentali ai Responsabili di servizio.
- L'approvazione dei rapporti di gestione, secondo modalità e tempi fissati dal regolamento di contabilità e dal regolamento degli uffici e dei servizi e delle variazioni al piano esecutivo di gestione.
- la determinazione delle tariffe di canoni e tributi e servizi.
- L'adozione della pianta organica dell'ente.
- L'adozione del regolamento di organizzazione Uffici e servizi. L'adozione del piano triennale e annuale di occupazione che dovrà contenere gli indirizzi a cui dovranno attenersi i responsabili di servizio per
- l'assunzione del personale.
- L'adozione della delibera di indirizzo per la eventuale nomina e la revoca del direttore generale o per l'assegnazione delle funzioni al Segretario Comunale.
- L'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi riguardanti le OO.PP. e relative PVS nei limiti di legge.
- L'erogazione dei contributi secondo i criteri fissati dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.12 legge 241/90.
- L'accettazione e la rinuncia ad eredità, legati e donazioni.
- La decisione di promuovere o di resistere in giudizio.
- La decisione e l'approvazione delle transazioni giudiziali e stragiudiziali.
- La decisione in materia di toponomastica e classificazione delle strade.
- Gli incarichi esterni non riservati al Sindaco e la determinazione delle indennità ad personam e dell'indennità di funzione nel caso di esercizio delle facoltà previste dall'art.51, commi 3 bis e seguenti, Legge 142/90.
- Approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.
- Nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici.
- Decisione in ordine alle competenze funzionali che possono sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente.
- Approvazione dei progetti obiettivo per l'incremento della produttività.

Art. 36
(Convocazione delle sedute e deliberazioni)

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale.
2. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale stessa.
3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, prevalendo nelle votazioni palesi, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto della maggioranza dei membri in carica.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO III - IL SINDACO

Art. 37
(Elezione del Sindaco)

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Egli diviene membro di diritto del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento nella seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
3. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento di cui al comma precedente.

Art. 38
(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Rappresenta l'Ente nei rapporti interni ed esterni.
3. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Sindaco.
5. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 39
(Poteri del Sindaco)

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo dell'Ente;
 - b) è l'organo propulsivo, in quanto, tra l'altro, propone le priorità politiche da deliberare;
 - c) assicura l'unità d'indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli Assessori con l'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio Comunale, reprimendo e risolvendo comportamenti e conflitti contrastanti con tale indirizzo;
 - d) convoca e presiede il Consiglio, nonché la Giunta, fissandone l'O.d.g. e la data;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - g) sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - i) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
 - l) promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n.142/90, protocolli d'intesa tra

amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni ex art.24 L.142/90;

m)nomina e revoca gli Assessori;

n)ha poteri di polizia, direzione del dibattito nelle sedute consiliari, nelle commissioni ed organismi in cui funge da Presidente, garantendo comunque, i diritti legittimi di ciascun membro;

o)Promuove, indice e partecipa a conferenze e servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

p)coordina gli orari degli esercizi commerciali e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

q)sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, e stabilisce giorni e tempi minimi di apertura degli uffici comunali;

r)sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero, entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

s)Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi secondo i principi di temporaneità e revocabilità.

t)Attribuisce con proprio atto, da denominarsi "decreto", gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, nei limiti di cui all'art.51 L.142/90, stabilendone sia la retribuzione tabellare che l'eventuale indennità "ad personam" sulla base di un provvedimento motivato della Giunta. Con proprio atto provvede anche ad impegnare la spesa previa attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del servizio finanziario. Per economia di atti, su scelta del Sindaco, gli incarichi riferiti al presente comma possono essere attribuiti con delibera di Giunta.

u)Attribuisce e definisce sulla base di un provvedimento motivato della Giunta, gli incarichi di collaborazione esterna compresi gli incarichi di progettazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art.51 della Legge 8.6.90 n.142 nonché dal regolamento comunale.

v)Attribuisce con proprio decreto motivato, ai responsabili di servizio le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.6 comma 3bis L.142/90 come modificato dalla Legge 191/98 e, previa delibera della Giunta e attestazione di copertura finanziaria, l'indennità da corrispondere;

z)Nomina il Segretario Comunale ed, eventualmente, il Direttore Generale;

x)presiede la Commissione di Disciplina ed irroga le sanzioni nel rispetto della legge, del presente Statuto e del regolamento;

y)sospende cautelativamente i dipendenti comunali nel rispetto e con le procedure previste dalle norme vigenti;

2. Quale Ufficiale di Governo sovrintende alle materie elencate

nell'art.38 – 1° comma - della legge 8.6.1990, n.142. Adotta altresì provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi del 2° comma del predetto articolo.

Art. 40 (Funzioni delegabili)

I. Tutte le funzioni, competenze e poteri del Sindaco, sono delegabili ad eccezione di quelli che non lo siano per esplicita previsione di legge o di statuto.

Art. 41 (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15, comma 40/bis, della legge 19.03.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.01.1992, n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1), trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché delle rispettive Giunte.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.42

(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune;
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 241 del 1990, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantire l'esercizio più ampio possibile.
3. **Il Regolamento Comunale deve essere uniformato ai seguenti principi:**
 - a) l'attività amm.va è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
 - b) l'Amm.ne com.le non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - c) la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;
 - d) le disposizioni di partecipazione al procedimento amm.vo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amm.vi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;
 - e) le audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati, provocate dall'Amm.ne com.le o richieste da terzi, sono comunque sempre ammesse.

Art.43

(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali, assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 44

(Riunioni e assemblee)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività

politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2.L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, se non disciplinate in regolamento, appositamente deliberate dalla Giunta, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla sicurezza degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3.Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4.Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a)per la formazione di comitati e di commissioni;

b)per dibattere problemi;

c)per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.45

(Consultazione della popolazione del Comune)

1.La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2.La consultazione viene richiesta da almeno il 15 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento, oppure viene deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.

3.La consultazione può riguardare o l'intera popolazione del Comune, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4.La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5.Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 46

(Referendum consultivo)

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2.Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3.Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

– tributi e tariffe;

– provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4.Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5.Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20 per cento di cittadini residenti nel Comune. I cittadini devono far parte del corpo elettorale.

6.Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7.Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 47

(Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)

1.Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2.Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte

all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. La elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 48

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 49

(Difensore civico pluricomunale)

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, efficienza dell'Amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, più Comuni possono accordarsi di nominare una persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.

2. Il candidato è designato con voto unanime dalla assemblea dei Sindaci interessati.

3. Il candidato viene eletto se ottiene in ciascun Comune il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico Comunale.

4. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione. Essa stabilirà, tra l'altro, la durata in carica del Difensore Civico e le modalità di revoca.

5. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

6. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte.

7. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore di uno dei Comuni interessati, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.

8. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, i mezzi e l'indennità di carica del Difensore Civico.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 50

(L'Organizzazione degli uffici e del personale)

Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, informa la sua attività ai seguenti criteri, finalità e procedure:

1 FINALITA'

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione;

b) contenimento dei costi;

c) integrazioni con lavoro privato; pari opportunità; migliore utilizzazione delle risorse umane.

2 CRITERI

a) Funzionalità degli uffici rispetto ai compiti e programmi di attività;

b) Ampia flessibilità nella organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di mobilità interna ed esterna e di riconversione del personale, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;

c) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione, con interconnessione

mediante sistemi informatici;

d) imparzialità e trasparenza; informazione ai cittadini; responsabilità dei procedimenti;

e) armonizzazione degli orari con le esigenze dell'utenza e con gli orari degli altri paesi dell'U.E.

f) Rispetto della riservatezza di terzi nel trattamento dei dati personali nel rispetto della Legge 675/96;

g) Verifica costante dei tempi dei procedimenti amministrativi e ricerca sistematica di semplificazione delle procedure;

h) definizione di adeguati "percorsi di carriera" atti a valorizzare le professionalità conseguite nell'Ente; informazione costante del personale.

3 PROCEDURE

a) Verifica del fabbisogno;

b) informazione sindacale;

c) inserimento nella programmazione triennale di cui all'art.39 della L.449/97;

d) inserimento nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

Art. 51

(Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa dell'ente si articola su più livelli ai quali corrispondono le relative posizioni e responsabilità secondo le modalità definite nel regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 52

(Distinzione fra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione)

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo, e la funzione di gestione tecnico-amministrativa, che compete ai Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Consiglio svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta definisce gli obiettivi, i programmi, le priorità, conformemente agli indirizzi del Consiglio, emana le direttive generali per la realizzazione degli stessi; verifica la rispondenza dei risultati conseguiti dalla gestione. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 53

(Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 55

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai

Contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati.

Art. 56
(Incarichi esterni)

A)La copertura dei posti vacanti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

B)Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e successive modificazioni.

C)Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art.20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 57
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1.Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2.Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplinerà puntualmente funzioni e compiti dei Responsabili degli uffici e servizi.

Art. 58
(Ufficio del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore)

1.La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 59
(Direttore Generale)

1.Previa stipula delle Convenzioni previste dall'art.51/bis della Legge 8 giugno 1990, n.142 il Sindaco può procedere ai sensi art.39 dello Statuto alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla

gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.

2. In assenza delle convenzioni di cui al 1 comma il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale. In tal caso sarà corrisposta al Segretario comunale una indennità di direzione determinata dal Sindaco su parere della Giunta, con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Al Direttore Generale compete:

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art.40 del D.Lgs. 25.02.1995, n.77 e successive modifiche;

b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art.1 del D.Lgs 25 febbraio 1995 n.77;

A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Art. 60 (Il Segretario Comunale)

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art.17, comma 75, della Legge 15 maggio 1997, n.127.

2. La legge e il Regolamento di cui all'art.17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n.127 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento previsto dall'art.17, comma 78 della Legge 15 maggio 1997, n.127.

La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.

Qualora lo richieda il Sindaco o i Responsabili di servizio per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, ivi incluse le funzioni dirigenziali non attribuite espressamente ai responsabili di servizio;

8. Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51 bis della Legge 8.6.1990, n.142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

11. È data facoltà al Segretario Comunale nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

12. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 61
(I pareri)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio potrà inoltre essere richiesto il parere di legittimità al Segretario Comunale, da esprimersi in forma scritta.

Art. 62
(Delega ai funzionari)

I. Oltre le funzioni attribuite dalla legge o dallo statuto o dai regolamenti, al Segretario e ai Funzionari-Dirigenti-Responsabili di Uffici e Servizi dell'Ente, sia esterni che interni, con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, possono essere delegate tutte le funzioni, competenze e poteri che il Sindaco intenda trasferire loro.

TITOLO VI - SERVIZI

Art. 63
(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 64
(Istituzioni per la gestione di servizi pubblici)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre membri.
2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le previsioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. La Giunta Comunale può emanare direttive al consiglio di amministrazione della istituzione.
5. Il Consiglio di amministrazione della istituzione provvede alla nomina del direttore dell'istituzione medesima previo pubblico concorso o con contratti di diritto pubblico a tempo determinato.
6. La Giunta comunale, sentito il consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
7. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.

Art. 65
(Partecipazione a società di capitali)

I. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la

fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 66

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea della società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata, scelta anche tra i dirigenti del Comune.

Art. 67

(Amministratori e sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali)

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

Art. 68

(Concessione a terzi)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 69

(Convenzioni)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 70

(ConSORZI)

1. I Comuni e le Provincie, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali ove compatibili.

2. Il Consorzio è disciplinato dalla Legge.

Art. 71

(Accordi di programma)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di

due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII - CONTROLLO INTERNO

Art. 72 (Principi e criteri)

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 73 (Controllo di gestione)

I. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema di controlli interni dell'ente il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità individuano metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e costi sostenuti.

TITOLO IX - PATRIMONIO FINANZA CONTABILITA'

Art. 74 (Demanio e patrimonio)

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 75 (Ordinamento finanziario e contabile)

- 1.L'ordinamento finanziario contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2.Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 76
(Revisione economico - finanziaria)

- 1.La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 2.Il regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo 75, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, come previsto da questo stesso Statuto.

Art. 77
(Contabilità e Servizio Finanziario)

- 1.La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
- 2.Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.
- 3.La Giunta comunale in conformità all'art.11 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale se nominato ai sensi dell'art.57 del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unicamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.
- 4.Il responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
- 5.I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 78
(Verifica dell'efficienza ed efficacia)

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
- 2.In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 79
(Revisore del conto)

- 1.Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2.Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
- 3.Nell'esercizio delle sue funzioni, tra le quali quella di esprimere un giudizio di congruità, di coerenza, e di attendibilità delle previsioni di bilanci, dei programmi e dei progetti, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 80 **(Deliberazione dello Statuto)**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 81 **(Modifiche dello Statuto)**

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 82 **(Entrata in vigore)**

1. **Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.**
2. **Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.**
3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.